



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

NOTIZIA DI DECISIONE IN MERITO AL PROCEDIMENTO N. 3258/25 RG.TRIB C.D.
TORRE MILANO

In data odierna la giudice dottoressa Paola Braggion ha pronunciato sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” nel procedimento a carico di Rusconi Carlo + 7 riservando il deposito della motivazione in giorni 90.

I costruttori e l’asseveratore del progetto sono stati chiamati a rispondere della realizzazione di un intervento edilizio, alto oltre 87 metri, con titolo illegittimo (SCIA con Atto d’Obbligo) e, dunque, senza il necessario permesso di costruire - trattandosi di nuova costruzione e non di ristrutturazione (reato ex art. 44 lett. b) e senza previo piano attuativo,

I funzionari del Comune di Milano sono stati citati per rispondere penalmente per aver concorso (dolosamente) o cooperato (colposamente) a tale realizzazione rilasciando un titolo illegittimo e redigendo una delibera dirigenziale che rendeva possibile tale costruzione in contrasto con norme statali fondamentali, e senza provvedere alla redazione di piano attuativo.

Per tutti difetta l’elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione emergente dalla nozione di ristrutturazione di cui all’art. 3 lett. d) DPR 380/01 vigente nel 2018 e sulla vigenza ed applicabilità dell’art 41 quinquies c.6 L. 1150/42.

Inoltre, la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dall’applicazione della Legge Regionale, del PGT e del Regolamento Edilizio, avallata dall’Avvocatura Comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 con la circolare n. 1 del Comune e sostenuta dalla pacifica giurisprudenza amministrativa dei Tar e del CDS, consentiva l’intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato a OPM srl.

L’Asseveratore del progetto deve essere altresì assolto dall’imputazione di falsa attestazione della conformità del progetto ai requisiti del PGT e della legge per mancanza di dolo, in quanto nella sua relazione ha attestato ciò che riteneva corretto e non sapeva essere “falso” secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, impostasi dopo oltre 7 anni dalla sua relazione.

Milano, 16 giugno 2026

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia